

PAPER DETAILS

TITLE: Principii Di Diritto Penale Nel Diritto Fiscale Turco

AUTHORS: Sahir ERMAN

PAGES: 0-0

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/7863>

PRINCIPII DI DIRITTO PENALE NEL DIRITTO FISCALE TURCO

Prof. Dr. Sahir ERMAN
Università di Istanbul

In questo articolo l'A. definisce prima di tutto la natura dei fatti contrari alle disposizioni fiscali e il criterio che li distingue dai veri e propri delitti fiscali: se la sanzione prevista dalla legge tende solamente ed unicamente al risarcimento di un danno effettivo ovvero presunto del fisco, si tratta di un fatto contrario alle disposizioni fiscali; se invece si tratta di una sanzione che tende a reprimere un fatto, si ha un delitto *strictu sensu*, che è sottomesso a tutte le regole vigenti nel diritto penale e processuale penale. L'A. sottolinea che vuol esaminare soltanto il primo gruppo, cioè i fatti contrari alle disposizioni fiscali, perchè anche in questo campo extra-penale, trovano applicazione certi principi generali di diritto penale.

Uno di questi principi è il ravvedimento operoso: difatti, secondo l'art 371 della Legge Processuale Fiscale (LPF), il contribuente che prima che le autorità competenti abbiano notizia di un fatto contrario alle disposizioni fiscali, ne fa la dichiarazione pagando -con l'aumento del 2% mensili- l'imposta non pagata, è esente di ogni penalità fiscale.

Il secondo principio, è quello del concorso di più persone nel reato. L'art. 326, ammette la possibilità del consorzio in un fatto contrario alle norme fiscali e punisce i concorrenti con la penalità del contribuente, se i concorrenti ne hanno tirato un profitto personale e materiale da questo concorso; in caso contrario la penalità dei concorrenti è di un quarto (art. 328 LPF).

Il diritto penale non ammette la punibilità delle persone giuridiche che non possono essere considerate come autori di un delitto secondo il principio di personalità delle pene, principio che è sancito anche dalla Costituzione turca. La LPF, pur ammettendo

il principio della personalità, ne fa una deroga per le persone giuridiche.

La LPF non ammette il cumulo delle pene, quando si agisce dei fatti un pò gravi: ma quando questi fatti sono degli atti contrari alle disposizioni puramente formali della legge, allora viene applicato il sistema del cumulo giuridico delle pene. Se invece lo stesso fatto viola con una disposizione puramente formale un'altra di maggiore gravità, il contribuente è passibile soltanto della pena più grave, e si applica in tal modo la regola sul concorso ideologico dei reati.

La LPF ammette la recidiva propria tra i fatti di stessa natura contrari alle disposizioni fiscali, precisando che il secondo fatto deve essere commesso entro termini fissi, che variano da 5 a 2 anni, secondo la gravità del fatto in questione.

Secondo l'art. 320, il fatto che il contribuente il quale per un atto che nello stesso tempo costituisce reato in senso stretto venga ritenuto colpevole e punito oppure sia assolto dal tribunale, non ha nessuna influenza sull'azione fiscale e viceversa il fatto che il contribuente sia punito fiscalmente non può in alcun modo influire sull'esito dell'azione penale.

La LPF ammette, che nei fatti di una certa gravità, il contribuente possa essere punito soltanto in caso dell'esistenza del dolo, facendo un elenco dei fatti, per la punibilità dei quali, il dolo non è ricercato. Dunque si accetta il principio di dolo, sul quale è imperniato tutto il sistema penale, ammettendo, in via straordinaria, la colpa.

La stessa legge, pur ammettendo che l'ignoranza giuridica non può essere presa in considerazione, precisa che se l'ignoranza deriva da una risposta errata delle autorità oppure dal cambiamento di una giurisprudenza, il contribuente che erra nella interpretazione delle leggi fiscali non può esser punito.

Concludendo, l'A. precisa che il diritto penale fiscale turco, si è modellato secondo il diritto penale generale, ammettendo, con qualche modifica, i principii vigenti in questo campo.
